



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

Area LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio
- Servizio Ambiente -

OGGETTO: Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e di incentivazione delle adozioni dei n. 116 cani randagi catturati sul territorio comunale, affidati a strutture private e non collocabili all'interno dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè.

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto i servizi per il ricovero, mantenimento e cura ed i servizi di incentivazione per le adozioni dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Porto Torres, ed affidati a strutture private.

Detti servizi sono:

A - ricovero, mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati e di eventuali cani non oggetto di cattura ma bisognosi di custodia temporanea;

B - assistenza veterinaria ordinaria e straordinaria (comprese le cure per la leishmaniosi), in maniera continuativa anche nella forma di interventi clinici, chirurgici e profilattici ordinari e straordinari;

C - affidamento/adozione a terzi degli animali con iniziative per la fattibilità immediata di pratiche di adozione degli animali per ridurre la permanenza in canile, incentivando nello spirito della normativa vigente, gli affidi/adozioni ed agevolando e/o promuovendo anche le attività delle associazioni animaliste.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e tutela degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente sotto la vigilanza sanitaria dell'A.S.L. competente per territorio, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

- Normativa di riferimento:

Legge n. 281 del 14.08.1991

Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994

Legge Regionale n. 35 del 01.08.1996

D.P.G.R. n. 1 del 04.03.1999

Deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010

Deliberazione C.C. n. 115/2016 del 24.11.2016 - Regolamento per l'adozione dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture convenzionate.

ARTICOLO 2 - Durata - Ammontare dell'appalto - Condizioni contrattuali

1. il presente servizio avrà la durata di mesi 28 (ventotto) decorrenti dal 1° settembre 2017 fino al 31 dicembre 2019;

2. la quota giornaliera per cane (comprendente trasporto, ricovero, mantenimento e cura), è stimata in € 2,10 IVA esclusa, calcolata per un numero massimo di 116 cani da affidare a strutture private. L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 207.547,20 IVA esclusa;

3. la stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero;

4. la ditta aggiudicataria, tuttavia, è tenuta a dichiarare gli oneri interni aziendali per la sicurezza.

ARTICOLO 3 - Condizioni di consegna

1. al momento dell'affidamento l'appaltatore dovrà trasportare nella struttura proposta in sede di gara, a propria cura e spese, usando idonei mezzi di trasporto debitamente autorizzati, i cani ospitati nelle strutture precedentemente convenzionate per conto del Comune di Porto Torres, ed entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla consegna del servizio medesimo;

2. sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all'altro si redigerà apposito verbale da parte delle ditte interessate ed alla presenza di personale incaricato dalla Stazione Appaltante;
3. a tal fine si specifica che i cani ospitati presso i canili privati convenzionati con il Comune di Porto Torres, sono pari ad un numero massimo di 116, e che agli stessi l'appaltatore dovrà garantire mantenimento e cura sino alla possibile adozione;
4. stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso. In difetto, si darà applicazione al successivo art. 12 del presente capitolato.

ARTICOLO 4 - Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs.vo n. 50/2016, sulla base della sola offerta tecnica e con applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio sotto indicati:

OFFERTA TECNICA		PUNTI MAX 100
1. Caratteristiche della struttura:		punti max 25
1.1 - <u>ubicazione della struttura dai confini del territorio comunale</u>	punti max 8	
- da 0 a 20km dai confini comunalipunti 8		
- da 20 a 30km dai confini comunalipunti 4		
- da 30 a 50km dai confini comunalipunti 0		
N.B. - tale sub-criterio è finalizzato a favorire un agevole accesso alla struttura alle associazioni di volontariato, ed ai cittadini che visitano il canile rifugio per le adozioni.		
1.2 - <u>caratteristiche della struttura nel suo complesso</u> La struttura deve disporre di adeguate aree di servizio, con attribuzione dei seguenti punteggi alla presenza di:	punti max 7	
- area di parcheggio auto per il pubblicopunti 2		
- area per deposito alimenti animali, lavabile e disinfettabile ..punti 1		
- area di sgambamentopunti 1		
- ambulatorio veterinariopunti 1		
- reparto isolamento per osservazione sanitaria, box cuccioli e/o aggressivipunti 1		
- attrezzature idonee per conservazione animali morti e smaltimenti rifiutipunti 1		
1.3 - <u>caratteristiche dei box</u> Per i ricoveri ordinari:	punti max 10	
- box con area di sgambamento aggiuntivapunti 5		
- box di dimensioni maggiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, e dotati di parti coperte, chiuse ed ombreggiati, con cucce singole in numero adeguato al numeri di cani ospitati.....punti 5		
2. Gestione del servizio:		punti max 20
Saranno valutati:		
2.1 - numero adozioni cani custoditi Verrà assegnato il punteggio di 0,50/cane, per ogni animale affidato in adozione negli ultimi due anni (l'avvenuto affidamento dovrà essere dimostrato con prove documentali):	punti max 12	
a - da 1 a 10 cani adottatipunti 5		
b - da 11 a 20 cani adottatipunti 10		
c - oltre 20 canipunti 12		
2.2 - esperienza professionale nella gestione di canili e similari in misura superiore a quanto previsto dai requisiti di ammissione	punti max 2	
2.3 - apertura al pubblico per almeno 3 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, per consentire la massima presenza di adottanti	punti max 3	
2.4 - convenzioni con cliniche veterinarie dotate di attrezzature adeguate, laboratori e strutture per la stabulazione	punti max 1	
2.5 - convenzioni con educatori cinofili titolati con certificata esperienza di attività in canili	punti max 1	
2.6 - convenzioni con veterinari comportamentalisti	punti max 1	

3. Gestione informatizzata:		punti max 5
Saranno valutati:		
3.1 - attivazione da almeno 2 anni di un proprio sito web e/o pagine social dedicate alla promozione e all'incentivo alle adozioni	punti max 2	
3.2 - gestione movimenti entrate/uscite	punti max 1	
3.3 - gestione schede sanitarie e registro sanitario informatizzato	punti max 1	
3.4 - gestione informatizzata microchip, vaccinazioni e sterilizzazioni	punti max 1	
4. Incremento capacità di accoglimento:		punti max 30
Sarà valutata la disponibilità ad accogliere all'interno della struttura, <u>senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante</u> , un numero superiore di cani con l'attribuzione dei seguenti punteggi:		
- accoglimento nella struttura sino ad ulteriori 10 canipunti da 0 a 10		
- accoglimento nella struttura sino ad ulteriori 20 canipunti da 11 a 20		
- accoglimento nella struttura sino ad ulteriori 30 canipunti da 21 a 30		
N.B. - si applica il parametro di 1,00 punto per ogni ulteriore animale accolto nella struttura di canile rifugio.		
5. Attivazione campagne di adozione:		punti max 20
Saranno attribuiti i seguenti punteggi, relativamente al numero di campagne di adozione, attivate durante il periodo di svolgimento del servizio (28 mesi):		
- attivazione di n. 5 campagne di adozione canipunti 5		
- attivazione di n. 10 campagne di adozione canipunti 10		
- attivazione di n. 20 campagne di adozione canipunti 20		

Si precisa che:

- a) l'offerta tecnica dovrà essere corredata da relazione illustrativa in cui siano evidenziati tutti i criteri sopraesposti con indicati i livelli prestazionali offerti. La relazione tecnica dovrà essere contenuta in massimo cinque pagine formato A4 (interlinea 1, carattere Arial 11) e deve essere sottoscritta dalla ditta. Nel caso il numero di pagine sia superiore a quello indicato, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- b) il punteggio verrà assegnato in relazione ad ogni criterio soddisfatto e presentato in sede di offerta e che ogni mancata offerta riconducibile ai criteri di cui sopra comporterà l'attribuzione di punteggio pari a zero.

ARTICOLO 5 - Soggetti ammessi e requisiti

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata:

- 1 - le associazioni animaliste di volontariato iscritte negli Albi Regionali aventi come fine istituzionale lo svolgimento di attività di protezione degli animali;
- 2 - le imprese/società singole o associate di cui all'art. 45 del D.Lgs.vo n. 50/2016 in possesso dei sotto elencati requisiti:

Requisiti di ordine generale, laddove compatibili con il regime giuridico del concorrente

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai soggetti richiamati dal citato art. 45 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'impresa per l'attività inerente l'appalto da eseguire ovvero iscrizione all'Albo Regionale delle organizzazioni animaliste o protezionistiche; eventuale iscrizione in altri elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente per la specifica forma giuridica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale;
- aver svolto complessivamente nell'arco del triennio 2014-2015-2016 servizi attinenti l'oggetto del presente bando per un importo non inferiore al 50% di quello posto a base di gara. In mancanza di tali requisiti, l'operatore dovrà dichiarare il possesso di adeguate attrezzature tecniche, la disponibilità di una struttura idonea, attrezzata e regolarmente autorizzata dalle autorità

competenti, e la disponibilità di personale avente esperienza e/o qualificazione nelle attività rientranti nell'ambito del servizio in oggetto, anche svolte nell'ambito di associazioni di volontariato di cui al punto 1 del presente articolo. Tali dichiarazioni saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento al fine dell'ammissione alle fasi successive della procedura;

- possedere l'autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;
- possedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di canile ed una struttura di canile rifugio realizzata in conformità alla normativa vigente in materia, ed ubicata ad una distanza non superiore a 50km dal confine del territorio comunale di Porto Torres.

ARTICOLO 6 - Modalità di dettaglio del servizio

GESTIONE DEL SERVIZIO:

L'appaltatore aggiudicatario del servizio deve provvedere a:

1. dotarsi di un mezzo idoneo ed autorizzato al trasporto di animali autorizzato ai sensi del Reg. CE n. 1/2005. Il conducente del mezzo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla stessa normativa comunitaria;
2. trasportare dal canile sanitario comunale (dove i cani sono microchippati e sterilizzati) al rifugio per il ricovero, gli animali entro 3 giorni dalla richiesta comunale. Nel canile sanitario comunale si provvederà all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative relative alla immediata iscrizione e identificazione all'anagrafe canina dell'animale catturato, mediante inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale e all'apposizione del microchip o di altro sistema identificativo da parte dell'ASL competente;
3. l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco nominativo del personale addetto con specificazione di ognuno della mansione svolta. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito l'aggiudicatario deve darne immediata comunicazione all'ufficio comunale provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale ed a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire;
4. i cani catturati nel territorio comunale da apposito personale addetto alle catture saranno ospitati, preliminarmente presso i locali del canile sanitario comunale per la preventiva assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento, per la custodia temporanea o per il prescritto periodo di osservazione se morsicatori. Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso in cui non siano stati reclamati o adottati, saranno trasferiti dalla ditta aggiudicataria presso la propria struttura canile rifugio, ovvero, se non aggressivi, introdotti nel territorio comunale, diventando di proprietà del Sindaco del Comune di Porto Torres o di cittadini che ne facciano richiesta;
5. gli animali catturati nel territorio comunale di Porto Torres dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura;
6. l'aggiudicataria è obbligata ad attivare un piano di adozioni entro e non oltre i primi 20 gg. dell'appalto e del quale dovrà rendere conto dettagliatamente al Comune, specificando adottanti e relativi dati identificativi degli animali nonchè la temporalità delle adozioni;
7. in assenza di tale piano saranno applicate le penali di cui al successivo art. 12 del presente capitolato;

GESTIONE DELLA STRUTTURA CANILE RIFUGIO:

- a) custodire e sorvegliare i cani in capo all'amministrazione comunale presso la propria struttura di canile. Detti cani saranno ospitati all'interno dei box riservati esclusivamente al Comune di Porto Torres;
- b) mantenere in vita gli animali in condizioni igieniche sanitarie ottimali;
- c) assicurare il servizio al canile rifugio in maniera tale da garantire il benessere e la tutela degli animali;
- d) accogliere i cani non reclamati dai proprietari o per i quali non sia stato possibile risalire agli stessi trascorsi i 60 gg. dalla data del loro ingresso al canile sanitario comunale ovvero abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60 gg. . In questo ultimo caso il trasferimento deve essere autorizzato dal veterinario della ASL;
- e) comunicare al Comune ogni nuovo ingresso;
- f) tenere in formato cartaceo ed elettronico cartelle individuali per ogni singolo cane con annotazioni dei controlli veterinari (ordinari e/o straordinari), dei trattamenti sanitari a cui è stato sottoposto l'animale;
- g) somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi di veterinario abilitato;
- h) trasferire con propri mezzi e spese, gli animali dal canile sanitario al canile rifugio, previa valutazione favorevole alla ASL competente al termine del periodo di osservazione;

- i) fornire e somministrare quotidianamente pasti, con alimenti idonei conformemente alle indicazioni del medico veterinario abilitato in quantità adeguate alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale e fornire costantemente acque fresca pulita da bere. L'alimentazione degli animali dovrà essere conforme alle indicazioni del medico veterinario della ASL, con particolare riferimento agli animali malati, anziani o cuccioli;
- j) effettuare la pulizia quotidiana della struttura, dei box, delle gabbie e dell'area di sgambatura. Sono vietati i ristagni di acqua all'interno della struttura canile. Dovrà essere eseguita la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali;
- k) attuare un idoneo piano di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione programmato degli ambienti da comunicare ogni volta al Comune;
- l) affidare i cani presenti nel canile rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta previa comunicazione favorevole del Comune, il quale invierà comunicazione di nulla-osta all'affido temporaneo o all'adozione definitiva. A seguito di ciò, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, la documentazione comprovante l'affido o l'adozione (sottoscritta dal cittadino) e necessaria per la voltura del nominativo del responsabile del cane da trasmettere alla competente ASL, per la registrazione in anagrafe canina;
- m) provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento degli animali morti (la cui documentazione attestante le cause del decesso deve essere inviata all'Ente), secondo normativa vigente e presso centri di smaltimento autorizzati;
- n) collaborare con il personale della competente ASL a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile;
- o) garantire la disponibilità di box riscaldati ove custodire i cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo ed asciutto;
- p) concedere al Comune, in uso gratuito, qualora sia necessario, 3 box aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 4, per la custodia temporanea di cani (15 giorni annui/box) garantendo vitto e alloggio;
- q) effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. Sono a cura e spese dell'appaltatore, l'approvvigionamento e la somministrazione di vaccini e di tutto il materiale necessario per le cure sanitarie nonché per gli esami necessari e per gli interventi chirurgici e le terapie specifiche qualora necessarie. Sono inoltre, a cura e spese dell'appaltatore, i trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, e l'applicazione di repellenti contro i flebotomi (leishmania). Tali trattamenti saranno dettagliatamente documentati nella relazione trimestrale sullo stato sanitario da trasmettere al Comune;
- r) assicurare la presenza di un medico veterinario, iscritto all'Albo professionale, responsabile sanitario della struttura, per le prestazioni degli interventi che non competono alla ASL o che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali;
- s) tenere un registro di carico e scarico degli animali in cui dovrà essere annotato l'ingresso, l'uscita dell'animale dalla struttura ed il numero microchip.

CONTROLLO PERIODICO DEL QUADRO CLINICO DEI CANI E DEGLI INTERVENTI MEDICO-CHIRURGICI E SPECIALISTICI:

- garantire l'effettuazione, a cura del veterinario abilitato, di un controllo trimestrale del quadro clinico generale dei cani ospitati nel canile rifugio;
- garantire l'effettuazione, a cura del veterinario abilitato, di interventi medico-chirurgici e specialistici di natura ordinaria/straordinaria sui cani custoditi nella struttura ovvero mediante rapporti convenzionali con cliniche veterinarie.

ARTICOLO 7 - Struttura di ricovero

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente disporre di una propria struttura di ricovero, autorizzata dalle autorità competenti, destinata ad ospitare gli animali, provvista dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e nello specifico:

- conformità sanitaria;
- conformità amministrativa riguardante l'immobile o gli immobili della struttura, rispetto alle finalità a cui sono destinati;
- autorizzazione allo scarico dei reflui o in alternativa, la dotazione di un depuratore autonomo, regolarmente autorizzato.

La struttura dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

La sussistenza di tali requisiti è dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, con riportati gli estremi autorizzativi. A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'appaltatore si impegna a trasmettere, entro e non oltre 7 gg. dalla ricezione della comunicazione, tutta la

documentazione tecnico-amministrativa relativa ai titoli autorizzativi attestanti la regolarità della struttura.

ARTICOLO 8 - Garanzie e coperture assicurative

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base di gara, quantificata in € 4.150,95.

In sede di stipula del contratto di appalto, la ditta affidataria dovrà:

- presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente, pari al 10% del valore contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale cauzione definitiva rimarrà valida per tutta la durata contrattuale e dovrà essere svincolata con apposito provvedimento del Comune;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00;
- copertura dagli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito della struttura, in qualità di personale, volontari, visitatori, ecc... .

ARTICOLO 9 - Personale incaricato ed oneri

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed inoltre, dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 10 - Vigilanza e controlli

Fermo restando le ispezioni ed i controlli di competenza delle autorità sanitarie, il Comune di Porto Torres si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione, sull'affidamento o sulla cessione dei cani ospitati. Tale tipo di controllo potrà essere affidato anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche o zoofile riconosciute e l'appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo.

ARTICOLO 11 - Pagamenti

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, entro e non oltre 30gg. dalla data di presentazione della fattura, a cui dovrà essere allegata obbligatoriamente una relazione descrittiva attestante l'avvenuta esecuzione del servizio, e l'elenco dei cani ospitati.

ARTICOLO 12 - Penali e cause risolutive

PENALI:

L'inosservanza da parte dell'appaltatore delle clausole previste dal presente capitolato, nel contratto e dalla normativa vigente comporterà l'applicazione di una penale pari a:

- € 150,00/giorno per la prima violazione contestata;
- € 300,00/giorno per la seconda violazione contestata;
- € 450,00/giorno per la terza violazione contestata.

Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg. successivi, al ricevimento delle contestazioni.

Il regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti autorità sanitarie e/o amministrative, di cui il Comune sia venuto a conoscenza.

Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Comune potrà disporre la risoluzione contrattuale in danno, con incameramento della cauzione.

CAUSE RISOLUTIVE:

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva quale:
 - a) insufficienza nel numero e/o nella qualifica del personale impiegato;
 - b) indisponibilità della strumentazione necessaria;
- sospensione o interruzione del servizio;
- subappalto non autorizzato;

- violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
- il mancato rispetto degli obblighi relativi al D.P.R. n. 62/2013, di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.

Il Comune, qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà a mezzo pec, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 10 gg. per il contraddittorio.

La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra ditta che abbia partecipato alla gara di appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa, o comunque, altra ditta in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alle prescrizioni del D.P.R. 62/2013

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il titolare e gli addetti della ditta aggiudicataria sono tenuti, nello svolgimento del servizio, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 30.03.2001 n. 165", in caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

ARTICOLO 14 - Obbligo di formato digitale per comunicazioni

Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.

Ogni documento elaborato connesso al servizio dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'incaricato che da eventuali altri soggetti.

ARTICOLO 15 - Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016. La stazione appaltante, quindi, provvederà a comunicare l'aggiudicazione alla ditta aggiudicataria con contestuale richiesta di trasmissione, mediante pec, della cauzione definitiva e di quant'altro eventualmente richiesto dal presente capitolato ai fini della stipula del contratto. Successivamente alla verifica positiva della documentazione trasmessa, la stazione appaltante provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'esito di tale verifica e la conseguente volontà di conclusione del contratto. Con il riscontro e accettazione, da parte dell'aggiudicatario, di quest'ultima comunicazione, entro il termine indicato dalla stessa, si considererà concluso a tutti gli effetti il contratto per l'appalto in oggetto.

ARTICOLO 16 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente lettera d'invito si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra Anna Bitti)

per la parte tecnica:

Geom. Gavino Belmonte



Porto Torres, lì 01.06.2017